



Oggetto:	Lodo giudizio arbitrale INTECO s.r.l. contro Unimc – determinazioni		
N. o.d.g.: 04.1	C.d.A. 31/03/2017	Verbale n. 3/2017	UOR: Area Affari generali e legali

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore – Presidente	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Giovanni Gison	P
	Roberto Perna	P
	Stefano Pollastrelli	AG
Componenti esterni	Anna Ascenzi	P
	Maurizio Vecchiola	A
	Alessandro Lucchetti	P
Rappresentanti studenti	Lorenzo Di Tommaso	P
	Matteo Martelli	P

Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall'avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell'Area affari generali e legali.

È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio competente con i relativi documenti;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica, prescritta dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

visto l'articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210/2012;

visto l'articolo 69 comma 1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219/2016;

visto l'articolo 4 comma 1 del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio legale di Ateneo (D.R. n. 293/2013 come modificato e integrato dal D.R. n. 43/2015);

preso atto che in data 11 novembre 2016 il Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto a depositare il lodo definitivo del Giudizio arbitrale promosso dalla ditta INTECO s.r.l., in data 18 agosto 2014, nei confronti dell'Università di Macerata, in relazione a questioni discendenti dal

contratto di appalto stipulato in data 31 maggio 2002 per la demolizione e ricostruzione totale dell'immobile c.d. ex Menichelli (attuale Polo didattico Pantaleoni) e per la ristrutturazione del contiguo immobile sito in via Pescheria vecchia;

considerato che il lodo in parola, all'esito della valutazione delle diverse domande spiegate dalle parti, ha riconosciuto alla INTECO s.r.l. il diritto al pagamento, da parte dell'Ateneo, delle somme, rispettivamente, di € 11.000,99, su cui calcolare gli interessi moratori dal 15 aprile 2013 all'effettivo pagamento, a titolo di rata di saldo dei lavori e di lavorazioni svolte in economia, e di € 171.593,73, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data di pronuncia del lodo sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni delle riserve iscritte nella contabilità dei lavori; **considerato** altresì che delle domande proposte dall'Università, una (quella relativa al rimborso TOSAP) è stata accolta integralmente, un'altra (sui difetti della pavimentazione dell'opera) in misura parziale e considerevolmente ridotta rispetto alle pretese iniziali, un'altra ancora (sui gravi difetti correlati alla mancata esecuzione delle opere antincendio) è stata respinta nel merito, mentre l'ultima (sui danni arrecati a terzi proprietari di immobili confinanti) è stata dichiarata improcedibile e potrà dunque essere riproposta dall'Ateneo in un instaurando giudizio avanti al Giudice ordinario;

ritenuta la competenza in capo al Consiglio di amministrazione, organo statutariamente deputato a deliberare in materia di liti attive e passive, ad esprimere indirizzi all'Amministrazione universitaria in conseguenza dell'avvenuta pronuncia del lodo e del contenuto di alcune sue statuizioni, anche in considerazione dell'estrema complessità della vicenda che ha originato il procedimento contenzioso in parola;

valutato, in relazione all'eventuale impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'articolo 829 c.p.c., che la stessa risulti impraticabile, per le ragioni esposte nella relazione istruttoria;

considerato viceversa utile valutare una istanza di correzione del lodo, ai sensi dell'articolo 826 c.p.c., in quanto il percorso logico-giuridico che ha condotto alla parte della pronuncia relativa al parziale accoglimento della domanda dell'Ateneo concernente i vizi della pavimentazione dell'immobile sembrerebbe essere il frutto di una svista materiale e di un'erronea percezione dei fatti di causa, che hanno condotto a una indebita riduzione di almeno la metà del risarcimento richiesto dall'Università;

considerato altresì che la dichiarazione di improcedibilità nel procedimento arbitrale della domanda dell'Ateneo relativa al risarcimento dei danni arrecati ai terzi proprietari di immobili confinanti rende necessario che le giuste ragioni dell'Università siano fatte valere in un instaurando Giudizio avanti il Giudice ordinario, nel quale chiamare in causa la INTECO s.r.l. quale soggetto responsabile dei pregiudizi arrecati agli edifici limitrofi all'area di cantiere;

ritenuto infine opportuno astenersi dall'attivazione di qualsivoglia iniziativa di carattere giudiziario nei confronti del progettista e del direttore dei lavori del cantiere, anche in considerazione della clausola arbitrale contenuta nel relativo disciplinare;

con voti favorevoli unanimi

delibera

- 1) di prendere atto del contenuto del lodo arbitrale, in particolare nella parte in cui dispone il pagamento, in favore della INTECO s.r.l., delle somme indicate, rispettivamente, di € 11.000,99, su cui calcolare gli interessi moratori dal 15 aprile 2013 all'effettivo pagamento, a titolo di rata di saldo dei lavori e di lavorazioni svolte in economia, e di € 171.593,73, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data di pronuncia del lodo sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni delle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, dando mandato agli uffici competenti di attivare, in relazione a tali somme, eventuali azioni di natura cautelare in conseguenza di quanto successivamente deliberato al punto 5);
- 2) di autorizzare il pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio arbitrale, nella misura stabilita dalla Camera arbitrale costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;
- 3) di non procedere all'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'articolo 829 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa e nella relazione istruttoria;
- 4) di incaricare gli avvocati dell'Ufficio legale d'Ateneo, nell'ambito del mandato già conferito in relazione al procedimento arbitrale in argomento, di valutare la proposizione di istanza di correzione del lodo, ai sensi dell'articolo 826 c.p.c.;

- 5) di dare mandato agli avvocati dell'Ufficio legale d'Ateneo, a mezzo di decreto del Rettore da sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione, di promuovere le necessarie azioni avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento della responsabilità della ditta INTECO s.r.l. con riguardo ai pregiudizi arrecati agli edifici limitrofi all'area di cantiere, quali in particolare individuati in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso avanti al Tribunale civile di Macerata e distinto al R.G. n. 469/2009;
- 6) di sospendere ogni iniziativa giudiziaria, in particolare mediante l'attivazione di un nuovo Giudizio arbitrale, nei confronti del professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori;
- 7) di esprimere un indirizzo favorevole alla definizione in via bonaria delle pendenze con i proprietari di edifici, contermini al cantiere, danneggiati dall'esecuzione dei lavori, nei termini indicati dalla CTU resa all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dall'Ateneo nel 2009.